



Statuto dell'Associazione

"SASFAL CGIL Padova

Servizio di Ascolto delle Famiglie di Lavoratori"



Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SASFAL CGIL Padova" - Servizio di Ascolto delle Famiglie di Lavoratori", in breve Sasfal-CGIL-Padova, ai sensi dell'art. 36 del codice civile

L'Associazione, che non svolge attività politica né sindacale, si ispira ai valori e ai principi della CGIL.

Ha sede presso la Camera del Lavoro di Padova, In via Longhin 117.

Art. 2 – Scopi

Sasfal-CGIL-Padova si propone di sostenere, *migliorare e rendere più efficace* il servizio, già denominato Sasfal, avviato dalla Camera del Lavoro di Padova con finalità di ascolto e di aiuto alle famiglie di lavoratori in relazione ai problemi che incontrano nella crescita dei figli, con particolare riguardo ai problemi che possono incontrare nella scuola.

In particolare rientrano tra le finalità dell'Associazione:

- a) attivare uno sportello di ascolto per i genitori;
- b) fornire consulenza ai genitori in relazione alle difficoltà e ai problemi che possono incontrare sotto il profilo educativo e formativo;
- c) orientare i genitori verso servizi pubblici o privati che si occupano dei problemi dei minori in età da 3 a 18 anni;
- d) organizzare servizi di aiuto e sostegno scolastico per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- e) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Enti e Associazioni, ricerche sulla situazione delle famiglie e dei ragazzi in età scolastica, allo scopo di raccogliere dati e informazioni utili a conoscere e comprendere i vissuti, le difficoltà, i bisogni dei minori in età 3/18 anni;
- f) collaborare, anche tramite convenzione, con le Istituzioni scolastiche per ogni attività che rientri nelle finalità dell'associazione;
- g) organizzare corsi di formazione, incontri, convegni, seminari, per genitori, docenti, studenti, adulti che rientrino tra le finalità del servizio.

Art. 3 – Attività

L'attività dell'Associazione è rivolta principalmente ai genitori e ai loro figli che frequentano le scuole ed a quanti, persone, Enti pubblici o privati e Associazioni intervengano a vario titolo nella formazione e nei problemi ad essa collegati.

Art. 4 – Assenza di fini di lucro

L'Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 – Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:

- in forza di legge;
- per deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza assoluta;
- per impossibilità sopravvenuta di funzionamento, che sarà valutata dalla stessa assemblea.

Verificandosi il caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.

L'importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 ed salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell'Associazione coloro che persone fisiche e altre associazioni, abbiano interesse agli scopi dell'Associazione. La domanda di iscrizione scritta e indirizzata al Presidente viene accolta con delibera del Consiglio Direttivo, che decide all'ammissione del nuovo socio. La non ammissione deve essere motivata per iscritto all'interessato il quale può presentare ricorso all'assemblea dei soci, che decide inappellabilmente a maggioranza semplice dei presenti.

All'atto dell'ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la quota associativa deliberata dall'Assemblea.

La partecipazione dei soci è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli aderenti.

I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione, con diritto di parola e di voto all'Assemblea, nonché di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

Essi hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

La qualifica di socio dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente.

Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.

La quota sociale non è cedibile né trasmissibile né rivalutabile.

Art. 7 – Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione, che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione, o per gravi inosservanze degli obblighi previsti dal presente statuto.

Contro la radiazione il socio può proporre ricorso all'assemblea dei soci che, sentito l'interessato, dovrà annullare o confermare il provvedimento a maggioranza assoluta dei presenti.

La presentazione del ricorso sospende l'effetto della radiazione fino alla deliberazione dell'assemblea.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il revisore legale.

Art. 9 – L'assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci regolarmente iscritti.

Si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi in data successiva, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% dei soci.

Decorsa un'ora dall'ora di inizio della seconda convocazione, l'assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio a partecipare a suo nome con diritto di parola e di voto.

L'assemblea:

- a) elegge il presidente dell'associazione che assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea;
- b) elegge il vicepresidente dell'associazione che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
- c) elegge il segretario dell'associazione;
- d) elegge il consiglio direttivo dell'associazione;
- e) delibera entro il mese di marzo di ogni anno solare il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera la quota annuale di adesione;
- g) delibera il programma annuale dell'Associazione;
- h) discute e delibera in ordine ai problemi che il presidente o il 20% dei soci ritiene di sottoporre alla stessa assemblea;
- i) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 10. Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, in via ordinaria una volta l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene di norma via mail con almeno 10 giorni di preavviso.

L'assemblea è convocata, entro 20 giorni dalla richiesta, quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci.

L'assemblea delibera sempre con voto palese, salvo la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario, del consiglio direttivo, che avvengono di norma con voto segreto. L'assemblea può tuttavia decidere all'unanimità che anche le elezioni degli organismi avvengano con voto palese.

Dell'assemblea viene redatto, a cura del segretario, e approvato al termine della seduta un sintetico verbale che viene inviato dal Presidente via mail a tutti i soci.

I soci possono autonomamente organizzarsi in gruppi al fine di arricchire, implementare, potenziare il lavoro dell'associazione.

Art. 11 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero massimo di 7 soci eletti dall'assemblea.

Il presidente, il vicepresidente e il segretario fanno parte di diritto dell'esecutivo e si aggiungono ai 4 soci eletti dall'assemblea.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione al programma annuale stabilito dall'assemblea;
- b) approvare i criteri in base ai quali vengono stipulati dal presidente accordi, convenzioni, contratti;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

d) decidere su ogni proposta che il presidente ritenga di sottoporre.

L'esecutivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, in preparazione delle assemblee.

Art. 12 – Il presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei componenti.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'associazione;

b) convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo e ne predispone l'ordine del giorno;

c) può stipulare accordi, convenzioni, protocolli di intesa con altre associazioni e con Enti pubblici privati;

d) firma i contratti e provvede alla liquidazione dei compensi;

e) tiene i rapporti con il segretario della Camera del Lavoro.

Art. 13 – Il Revisore legale

L'assemblea designa, su proposta del Presidente, il Revisore legale, anche tra soggetti non associati.

Il revisore ha il compito di verificare la regolarità contabile e di darne conto all'assemblea dei soci.

Art. 14 – Validità deliberati

Ogni delibera, a tutti i livelli dell'associazione, è valida se approvata dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea), dalle Organizzazioni Sindacali o da altre istituzioni;
3. da contributi dei soci, di aziende, di privati;
4. dalle rendite patrimoniali;
5. da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;
6. da proventi derivanti da corsi, convegni, seminari, attività di ricerca, progettazione ed attività editoriali;
7. da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 16. Rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, predispone il rendiconto economico e finanziario/bilancio entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il rendiconto, comprensivo di una relazione sull'attività svolta e del bilancio di previsione, sarà inviato ai componenti l'assemblea che dovrà approvarlo entro il successivo mese di marzo.

Art. 17 – Durata delle cariche sociali e sostituzioni.

Le cariche sociali ai vari livelli dell'associazione durano tre anni e possono essere riconfermate.

Nel caso di decadenza per qualunque motivo, ivi comprese le dimissioni, del presidente o di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla nuova elezione o alla surroga.

Art. 18 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione ed i propri associati è competente il Foro di Padova.

Art. 19 – Norme generali

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.

Art. 20 – Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea dei soci con l'approvazione del 50% + 1 degli aderenti all'associazione.

Approvato dall'assemblea costitutiva in data 26 marzo 2014